

IPSOA

Le Società

Mensile di diritto e pratica commerciale
societaria e fiscale

ANNO XXXIV - Direzione e redazione - Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Milanofori Assago (MI)

10/2015

► edicolaprofessionale.com/lesocieta

**Deliberazione assembleare
di scissione parziale in società
soggetta ad amministrazione
straordinaria**

**Azione di responsabilità contro
gli amministratori di SGR**

**Informazioni privilegiate,
disclosure e ruolo del c.d.a.**

DIREZIONE SCIENTIFICA

Diritto societario

Angelo Busani
Renato Rördorf
Vincenzo Salafia
Alberto Toffoletto

Diritto dei mercati finanziari

Paolo Giudici

Valutazioni e bilancio

Mauro Bini

Diritto penale commerciale


Carlo Enrico Pallero

Processo, arbitrato e mediazione

Ilaria Pagni

IPSOA EDICOLA - POSTE ITALIANE SPA - PUBBLICAZIONE ASSOCIATA AL SERVIZIO UNIVERSALE DI POSTE ITALIANE SPA - 001863332





ATTI SOCIETARI FORMULARIO COMMENTATO

La quarta edizione del Formulario si arricchisce della presenza di due nuovi Curatori: il Prof. **Guido Bonfante** e il Prof. **Lorenzo De Angelis**.

L'Opera si è, così, rinnovata nell'intera parte dedicata alle cooperative e alle società di persone, ricomprendendo, all'interno della trattazione, tutte le novità legislative in tema di **società a r.l. semplificata** e **start up innovative**.

Il volume è aggiornato con le novità normative più recenti, tra le quali L. 17 dicembre 2012, n. 221 ("**start-up innovative**") e la L. 24 marzo 2012, n. 27 (società a responsabilità limitata semplificata ex art. 2463-bis c.c.).

Le **600 formule**, presenti nel volume, sono corredate da:

- norma codicistica (o extra-codicistica) di riferimento;
- inquadramento funzionale d'autore;
- rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito.

L'Opera, coniugando approfondimento scientifico e taglio pratico/operativo, rappresenta un indispensabile strumento per il professionista che, quotidianamente, si confronta con le tematiche societarie, consentendogli di affrontare le questioni sottoposte al suo esame e di procedere all'**impostazione pratica e corretta dell'atto** senza sottoporsi ad un lungo lavoro di ricerca dottrinale e giurisprudenziale.

a cura di
G. Bonfante, L. De Angelis, V. Salafia
Pagine: 3.136 - cod. 00148856
165,00 euro



Acquista
su www.shop.wki.it



Rivolgili alle migliori
librerie professionali
della tua città



Contatta
un agente di zona
www.shop.wki.it/agenzie



Contattaci
02.82476.794
info.commerciali@wki.it



SOMMARIO

DIRITTO SOCIETARIO

Bilancio	Il D.Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci di <i>Claudio Sottoriva</i>	1061
Azioni	Le azioni a voto plurimo e la maggiorazione del diritto di voto di <i>Claudia Tedeschi</i>	1073
Socio accomandante	Alcune pronunce della Cassazione in tema di socio accomandante di s.a.s. Cassazione civile 25 marzo 2015, n. 6017 Cassazione civile 25 marzo 2015, n. 6018 commento di <i>Lorenzo De Angelis</i>	1081
Bilancio	La Cassazione chiarisce i criteri della valutazione dei crediti al "presunto valore di realizzo" Cassazione civile 18 marzo 2015, n. 5450 commento di <i>Fabrizio Bava e Melchiorre Gromis di Trana</i>	1088
Scissione	Deliberazione assembleare di scissione parziale in società soggetta ad amministrazione straordinaria Tribunale di Roma 7 luglio 2015 commento di <i>Vincenzo Salafia</i>	1101
Capitale sociale	Questioni processuali e sostanziali in tema di opposizione del creditore alla riduzione del capitale sociale Tribunale di Milano 26 febbraio 2015 commento di <i>Enrico Erasmo Bonavera</i>	1105
Registro delle imprese	Ancora sull'iscrivibilità nel Registro delle imprese degli atti giudiziari diretti ad incidere sulla disponibilità delle quote di s.r.l. Tribunale di Milano 23 dicembre 2014 commento di <i>Maria Cecilia Cardarelli</i>	1114
Azioni	Prelazione statutaria, modalità di conclusione del contratto e natura della <i>denuntiatio</i> Tribunale di Venezia 17 novembre 2014 commento di <i>Alessandro Simionato</i>	1124

DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI

Sgr	L'azione di responsabilità contro gli amministratori di SGR Tribunale di Milano 11 maggio 2015 commento di <i>Paolo Giudici</i>	1132
Società quotate	Informazioni privilegiate, <i>disclosure</i> e ruolo del c.d.a. Corte di Appello di Milano 11 dicembre 2014 commento di <i>Enrico Macrì</i>	1144

DIRITTO PENALE COMMERCIALE

Reati tributari	Crisi di liquidità e omesso versamento di imposte: tra prova del dolo e tenuità del fatto si allargano gli spazi per la non punibilità Cassazione penale 19 febbraio 2015, n. 7429 commento di <i>Giuseppe Amarelli</i>	1156
-----------------	--	------

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ a cura di <i>Vincenzo Carbone e Romilda Giuffrè</i>	1169
--	------

GIURISPRUDENZA DI MERITO a cura di <i>Alessandra Stablini</i>	1171
CONSOB a cura di <i>Angelo Busani e Alessandro Portolano</i>	1175
FISCALE a cura di <i>Massimo Gabelli</i>	1181
COMUNITARIO a cura di <i>Silvia Olivieri</i>	1185
INDICI	
Indice Autori Indice Cronologico Indice Analitico	1191

COMITATO PER LA VALUTAZIONE

F. Annunziata, P. Biavati, C. Consolo, L. De Angelis, G. Fauceglia, G. Ferri, G. Guizzi, F.P. Luiso, M. Lamandini, V. Meli, S. Menchini, F. Mucciarelli, A. Pericu, A. Perrone, C. Piergallini, S. Rossi, L. Salvaneschi, L. Stanghellini, G.M. Zamperetti

Le Società

Mensile di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati, scrivere o telefonare a:

Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono (02) 82476.005 (02) 82476.570
telefax (02) 82476.079
e-mail: redazione.lesocieta.ipsosa@wolterskluwer.com

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc., scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120 Milano
telefono (02) 824761 - telefax (02) 82476.799
Servizio risposta automatica:
telefono (02) 82476.999

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
 Strada 1, Palazzo F6
 20090 Milanofiori Assago (MI)

INDIRIZZO INTERNET

www.edicolaprofessionale.com/lesocieta

DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

REDAZIONE

Francesco Cantisani, Ines Attorresi, Tania Falcone

REALIZZAZIONE GRAFICA

Wolters Kluwer Italia S.r.l.

FOTOCOPOSIZIONE

Sinergie Grafiche Srl
 Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) - Tel. 02/57789422

STAMPA

GECA S.r.l.
 Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
 Tel. 02/99952

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze

PUBBLICITÀ:

db consulting
 EVENTI & ADVERTISING

db Consulting srl Event & Advertising
 via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varese
 tel. 0332/282160 - fax 0332/282483
 e-mail: info@db-consult.it
 www.db-consult.it

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 452 del 28 novembre 1981

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991 Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI).
 Servizio Clienti: tel. 02-824761 - e-mail: servizioclienti.ipsosa@wolterskluwer.com
 Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione on line della Rivista consultabile all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com/lesocieta

ITALIA

Abbonamento annuale: € 245,00

ESTERO

Abbonamento annuale: € 490,00

MAGISTRATI e UDITORI GIUDIZIARI - sconto del 30% sull'acquisto dell'abbonamento annuale alla rivista, applicabile rivolgendosi alle Agenzie Ipsosa di zona (www.ipsosa.it/agenzie) o inviando l'ordine via posta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Strada 1 Pal. F6, 20090 Assago (MI) o via fax al n. 02-82476403 o rivolgendosi al Servizio Informazioni Commerciali al n. 02-82476794.

Nell'ordine di acquisto i magistrati dovranno allegare fotocopia del proprio tesserino identificativo attestante l'appartenenza alla magistratura e dichiarare di essere iscritti all'Associazione Nazionale Magistrati.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

— Versare l'importo sul C/C/P n. 583203 intestato a WKI S.r.l. Gestione incassi - Strada 1, Palazzo F6, Milanofiori

oppure

— Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Indicare nella causale del versamento il titolo della rivista e l'anno di abbonamento.

Prezzo copia: € 25,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M.29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,
 ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Redazione del bilancio

Il D.Lgs. n. 139/2015 per il recepimento della Direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci

di Claudio Sottoriva

Il Governo in data 18 maggio 2015 ha trasmesso alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica uno schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Dir. 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della Dir. 2006/43/CE e abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Successivamente, sulla G.U. n. 205 del 4 settembre 2015 è stato pubblicato il testo del D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015 le cui disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire da quella data. Si osserva che, dal raffronto delle disposizioni previste nello schema di Decreto Legislativo trasmesso alle Commissioni parlamentari ed il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non emergono differenze; il Legislatore non sembra quindi aver accolto alcuni suggerimenti forniti in sede di consultazione pubblica, sulla base dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, nonché sulla base dell'attività istruttoria sottostante. Il Decreto Legislativo, pur aggiornando la normativa nazionale in tema di redazione del bilancio (con la previsione, ad esempio, della obbligatorietà della redazione del rendiconto finanziario e con l'introduzione di una disciplina organica avuto riguardo alla valutazione degli strumenti finanziari derivati), sembra solo in parte aver accolto lo spirito della Dir. 2013/34/UE.

Il Decreto Legislativo per il recepimento della Dir. 2013/34/UE nel nostro Paese

In data 18 maggio 2015 il Governo ha trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti (Atto del Governo n. 171) uno schema di Decreto Legislativo per il recepimento della Dir. 2013/34/UE del 26 giugno 2013 approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio e l'abrogazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (1).

La trasmissione dello schema di Decreto Legislativo è conseguita alla approvazione della L. n. 234/2014 (2) (art. 1, comma 1, e allegato B della Legge), la quale rinvia, per quanto riguarda le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dalla L. n. 234 del 2012, relativa alla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (3) nonché al completamento

(1) Per un'analisi delle principali innovazioni contenute nella Direttiva si veda in questa *Rivista* il commento pubblicato sul fasc. 3/2014 ed il commento pubblicato sul fasc. 4/2015. Sia altresì consentito il rinvio per ulteriori approfondimenti al contributo del sottoscritto dal titolo, *La riforma della redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato. Una prima lettura della Direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013 che abroga le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (IV Direttiva CEE e VII Direttiva CEE)*, Milano, 2014.

(2) Il testo della Legge è disponibile al link <http://www.normativa.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234>.

(3) Il testo della Legge è disponibile al link <http://www.normativa.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-12-24;234>.

A differenza infatti della L. 26 marzo 1990, n. 69, *Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria*, nella quale era contenuta la delega per il recepimento della IV e della VII Direttiva CEE, non sono stati indicati dal Parlamento criteri ispiratori per il recepimento della Dir. 2013/34/UE.

di due consultazioni pubbliche promosse dall'Ufficio IV - Direzione IV - del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze (4). Il termine per l'espressione dei pareri sullo schema di Decreto Legislativo da parte delle Commissioni parlamentari competenti (5) è scaduto il 29 giugno 2015; il termine per il recepimento della Dir. 2013/34/UE è scaduto il 20 luglio 2015. In data 28 luglio 2015 le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati hanno espresso il proprio parere.

Sulla G.U. n. 205 del 4 settembre 2015 è stato pubblicato il testo del D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015 le cui disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire da quella data.

Per quanto riguarda le imprese mercantili, industriali e di servizi, il Decreto Legislativo aggiorna e modernizza - in parte - il regime di informativa contabile coniugando l'esigenza di trasparenza per i soggetti interessati alla situazione reddituale, finanziaria e patrimoniale della società con quella di evitare eccessivi oneri amministrativi per adempiere agli obblighi di bilancio. In tale prospettiva, il D.Lgs. n. 139/2015 pone particolare attenzione alle micro imprese, alle piccole e alle medie imprese, delineando un regime informativo adeguato alle loro esigenze, semplificato rispetto a quello vigente, che riduce i costi amministrativi salvaguardando al contempo un livello minimo di trasparenza funzionale alle loro attività (6).

Oltre ad una nuova disciplina circa gli obblighi di trasparenza posti a carico delle imprese operanti nel settore estrattivo e in quello dello sfruttamento delle aree forestali, il Decreto Legislativo integra e modifica il Codice Civile e il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, riguardante i conti annuali e consolidati, al fine di allineare le norme in materia di bilancio di esercizio e consolidato alle disposizioni della Direttiva e apporta modifiche ad altri provvedimenti legislativi per adeguarne il contenuto alle prescrizioni della Direttiva o per esigenze di coordinamento.

Si rammenta che, contestualmente allo schema di Decreto Legislativo trasmesso dal Governo per l'esame da parte delle Commissioni competenti relativamente alla redazione del bilancio di esercizio delle imprese mercantili, industriali e di servizi (Atto del Governo n. 171), è stato sottoposto all'esame delle Commissioni parlamentari anche lo schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Dir. 2013/34/UE relativamente ai bilanci delle banche e degli altri istituti finanziari, mediante il quale sono, tra l'altro, rivisti gli obblighi di bilancio per i confidi minori e gli operatori di microcredito, di cui, rispettivamente, agli artt. 112 e 111 TUB, ai quali si applica una specifica attività di controllo da parte di organismi di categoria vigilati a loro volta dalla Banca d'Italia, e per gli intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo dell'art. 106 TUB e vigilati dalla Banca d'Italia, tenuti ad applicare i principi contabili IAS/IFRS in forza del regolamento CE 1606/2002, limitatamente agli obblighi di consolidamento (Atto del Governo n. 172). Sulla G.U. n. 202 del 1° settembre 2015 è stato pubblicato il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 136 che attua la Dir. 2013/34/UE relativamente ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

Per quanto riguarda la redazione del bilancio di esercizio delle imprese mercantili, industriali e di servizi, l'art. 6 del Decreto Legislativo apporta numerose modifiche al Codice Civile che qui di seguito vengono analizzate.

La previsione dell'obbligatorietà della redazione del rendiconto finanziario

Una prima importante modifica all'attuale disciplina di bilancio è rappresentata dall'introduzione,

(4) I contenuti delle due consultazioni sono disponibili al link http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/consultazioni_pubbliche_online_corrente/consultazione_pubblica_201334EU.html e al link http://www.dt.tesoro.it/it/consultazioni_pubbliche/consultazioni_pubbliche_online_corrente/consultazione_pubblica_2013_34_eu.html.

(5) Commissione II Giustizia e VI Finanze, XIV Politiche dell'Unione Europea e V Bilancio per quanto riguarda la Camera dei Deputati; 2ª Commissione permanente (Giustizia), 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), 5ª Commissione permanente (Bilancio), 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) e 10ª Commissione permanente (Industria, com-

mercio, turismo) per quanto riguarda il Senato.

(6) Si segnala che, con riferimento all'art. 6, comma 13, del D.Lgs., il quale introduce nel Codice Civile un nuovo art. 2435 ter, dedicato al bilancio delle microimprese, prevede che le predette microimprese siano esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, nonché, in taluni casi, dalla redazione della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione. Si evidenzia che le Commissioni parlamentari avevano rappresentato l'opportunità di verificare se i requisiti di accesso previsti dalla previsione risultassero più restrittivi di quanto disposto, in favore delle "microimprese", dal combinato disposto dell'art. 3 e dell'art. 36 della Dir. 2013/34/UE.

nell'art. 2423 c.c., dell'obbligatorietà della redazione del rendiconto finanziario accanto allo Stato patrimoniale, al Conto economico ed alla Nota integrativa. Il contenuto del rendiconto finanziario è disciplinato dal comma 7 dell'art. 6, D.Lgs., che introduce un nuovo apposito articolo nel Codice Civile, dando corso a quanto disposto dall'art. 4, par. 1, della Dir. 2013/34/UE, che consente agli Stati membri di imporre alle imprese - diverse dalle piccole - la redazione di ulteriori documenti di bilancio. Il rendiconto finanziario deve rappresentare i flussi di disponibilità liquide, distinti a seconda che si riferiscano all'attività operativa, finanziaria o di investimento.

La modifica dell'art. 2423 c.c. e la modifica dei principi di redazione del bilancio di cui all'art. 2423 bis c.c.

Il comma 2 dell'art. 6 del Decreto inserisce un nuovo comma dopo il comma 3, dell'art. 2423 c.c. Viene in tal modo chiarito che, in sede di redazione del bilancio, vi è la possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti, al fine di recepire il principio di rilevanza previsto dall'art. 6, par. 1) della Direttiva nei "Principi generali di bilancio". Nella Nota integrativa dovranno essere illustrati i criteri con i quali la società ha dato attuazione a tale disposizione ("principio della rilevanza"); viene precisato che il criterio della rilevanza non mette in alcun modo in discussione gli obblighi relativi alla tenuta di una corretta contabilità (7). Si rammenta che il principio di *materiality* non era contemplato tra i postulati di bilancio della IV e della VII Direttiva CEE (abrogate dalla Dir. 2013/34/UE) nonostante i diversi richiami, pur terminologicamente ambigui e non del tutto organici nell'ambito della *disclosure* nella Nota integrativa e nella predisposizione dei prospetti contabili di Stato patrimoniale e di Con-

to economico. Si sottolinea, peraltro, che in sede di esame da parte delle Commissioni parlamentari dello schema di Decreto, era stato suggerito di escludere dallo schema di Decreto Legislativo l'introduzione del nuovo principio della rilevanza in virtù dei potenziali effetti negativi sulla veridicità dei dati di bilancio (8).

Avuto riguardo al sistema di deroghe nella redazione del bilancio, si evidenzia che, se la IV Dir. CEE prevedeva, pur in casi eccezionali, la possibilità di derogare a tutti i principi generali individuati dall'art. 31, la Dir. 34/2013/UE riconosce agli Stati membri la possibilità di derogare esclusivamente alle previsioni relative al divieto di compensazione tra partite, all'applicazione del principio *substance over form* e a quello della rilevanza. Ne conseguirebbe che una qualsiasi deviazione dall'impianto dall'articolo 6 della Direttiva, può essere realizzato esclusivamente invocando la clausola generale della redazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa. Il comma 3 dell'art. 6, D.Lgs. modifica l'art. 2423 bis c.c., il quale detta i principi di redazione del bilancio. In primo luogo viene modificato il numero 1) del predetto articolo, il quale - nella formulazione vigente - dispone che la valutazione delle voci deve essere fatta tra l'altro tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato (9). Le lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6, D.Lgs., eliminando tale inciso e inserendo un nuovo numero 1 bis) nel primo comma dell'art. 2423 bis c.c., chiariscono che la valutazione delle voci deve invece essere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto, secondo quanto prescritto nei principi generali elencati nell'art. 6 della Dir. 2013/34/UE (10).

(7) Secondo la Dir. 2013/34/UE (art. 2, n. 16) rilevante è lo stato dell'informazione quanto la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa.

(8) A regime non sarebbe infatti più necessario rispettare alcuni obblighi quali - ad esempio - quelli in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa al termine dell'esercizio.

(9) Si osserva che in sede di esame da parte delle Commissioni parlamentari era stato suggerito tuttavia di limitare l'applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma nelle specifiche poste del bilancio e non nei principi generali allo scopo di ridurre le aree di incertezza.

(10) Con riferimento all'art. 6, comma 3, lett. b), dello schema di D.Lgs., era stato rilevato che, nel condividere pienamente la scelta di adeguare l'ordinamento nazionale al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, sarebbe opportuno rivedere la formulazione del numero 1 bis) del comma 1 dell'art. 2423 bis c.c., nel senso di stabilire che la rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio sia effettuata tenendo conto della funzione economica del contratto o dell'operazione, così come declinata dalle migliori tecniche contabili, in quanto l'attuale configurazione della previsione come principio generale, in mancanza di previsioni casistiche di applicazione, rischierebbe di comportare notevoli incertezze applicative per i soggetti chiamati a redigere i bilanci e di determinare comportamenti non uniformi nella rilevazione e valutazione dei valori di bilancio.

La modifica della rappresentazione delle azioni proprie in portafoglio

Il comma 1 dell'art. 6 dello schema di D.Lgs. modifica l'art. 2357 *ter* c.c. in materia di azioni proprie, prevedendo che le azioni proprie siano iscritte in bilancio in diretta riduzione del patrimonio netto, in coerenza con l'art. 10 della Dir., che non consente l'iscrizione nell'attivo immobilizzato delle azioni proprie.

Per opportuno coordinamento si è provveduto a modificare gli artt. 2424 (*Contenuto dello Stato patrimoniale*) e 2424 *bis* (*Disposizioni relative a singole voci dello Stato patrimoniale*) del Codice Civile. In tema si osserva che, ancorché la proposta di modifica della rappresentazione delle azioni proprie in portafoglio sia coerente con la Direttiva 2013/34/UE e con i principi contabili internazionali IAS/IFRS, tale diversa modalità di rappresentazione si sarebbe potuta rivedere (11).

L'inserimento della valutazione degli strumenti finanziari derivati nel corpo del bilancio

Il comma 8 dell'art. 6 del DLgs. modifica più disposizioni dell'art. 2426 c.c. concernente i criteri di valutazione delle voci di bilancio. In particolare, la lett. i), comma 8, introduce un nuovo numero 11 *bis* nell'art. 2426, comma 1, c.c., recando la disciplina della valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della Direttiva in tema di valutazione al *fair value*. La nuova di-

sciplina prevede che “gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al *fair value*. Le variazioni del *fair value* sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al *fair value* di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite” (12).

(11) Dubbi sorgerebbero infatti “dal punto di vista ragionieristico ed informativo in merito alla contabilizzazione della riserva negativa per azioni proprie in portafoglio. Nella prassi aziendale l'acquisto di azioni proprie avviene, tra le altre, anche per finalità di investimento e sviluppo della società ed in tale circostanza la rappresentazione contabile di tale operazione come riduzione del patrimonio netto, andrebbe a fornire una visione non corretta dell'impresa. Infatti, le società che attuano investimenti attraverso l'acquisto di azioni proprie vedono paradossalmente ridursi il proprio patrimonio, con conseguenze dal punto di vista della solidità aziendale e della loro valutazione ai fini del merito creditizio”. In tema, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabile ha *sottolineato* che “per quanto concerne la contabilizzazione della “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”, rileva evidenziare che la “riserva negativa” funzionerebbe come compensazione per le movimentazioni finanziarie dovute all'acquisto e alla vendita delle azioni proprie (art. 2424 *bis*, comma 7). Non risulta che, in base alle direttive e alla prassi di derivazione comunitaria, il patrimonio netto abbia mai avuto tale funzione. Peraltro, si evidenzia che l'attuale scelta di iscrivere le azioni proprie nell'attivo origina anche dal fatto che l'acquisizione delle predette azioni può, in effetti, rappresentare un investimento per la società. In tale circostanza, la presentazione e l'informativa finanziaria fornirebbe una visione

fuorviante della realtà. Si suggerisce, pertanto, di mantenere l'originaria formulazione del codice, così come consentito anche dalla nuova direttiva”; cfr. CNDCEC, documento 13 luglio 2015, 4.

(12) La norma prevede che non possono essere distribuiti ai soci gli utili derivanti dall'aggiornamento del *fair value* degli strumenti finanziari derivati non di copertura e delle differenze cambio non realizzate. In tema, l'Assonime ha rilevato che per i derivati non di copertura, una volta affermata la rilevazione a Conto economico delle variazioni del *fair value*, gli utili derivanti da questa imputazione a Conto economico non sono distribuibili. Tale principio non è coerente con le previsioni del D.Lgs. n. 38/2005 che, relativamente agli strumenti di *trading*, ivi inclusi i derivati non di copertura, stabilisce la disponibilità dei relativi risultati economici rilevati nel Conto economico. Poiché la finalità della disciplina sul trattamento contabile degli strumenti finanziari derivati prevista dallo schema di decreto è proprio quella di allineare la disciplina nazionale con quella dei principi contabili internazionali, questa differenza di disciplina non trova una sua giustificazione e determina una disparità di trattamento tra le imprese che utilizzano i principi IAS/IFRS (le quali, in relazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 38/2005, considerano disponibili i risultati delle attività di *trading* ivi inclusi i derivati non di copertura) e le imprese che seguono la disciplina nazionale. In considerazione di quanto detto, apparirebbe

La modifica del criterio di valutazione dei crediti, dei debiti e delle immobilizzazioni finanziarie rappresentate da titoli

Le lett. a), f), g), comma 8, art. 6 del D.Lgs. modificano i nn. 1), 7) e 8) dell'art. 2426 c.c., per consentire l'introduzione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei debiti e delle immobilizzazioni rappresentate da titoli. Nel caso delle immobilizzazioni rappresentate da titoli, il criterio è adottato solo nel caso in cui le caratteristiche del titolo lo consentano.

Il Decreto chiarisce che la definizione di costo ammortizzato è quella rilevante secondo i principi contabili internazionali omologati dall'Unione europea (13).

Viene inoltre previsto che la valutazione dei crediti e dei debiti sia effettuata tenendo conto anche del fattore temporale. Ciò implica la necessità di aggiornare i crediti e i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quelle di mercato).

L'obbligo di tener conto del fattore temporale non è esteso alla valutazione delle immobilizzazioni finanziarie rappresentate da titoli. La Relazione illustrativa dello schema di Decreto chiarisce che tale scelta è effettuata nel presupposto che, essendo rappresentati da obbligazioni emesse da società private o da titoli di debito pubblico, essi producono di norma interessi in linea con quelli di mercato.

Per coerenza è stato eliminato il riferimento alla rilevazione in bilancio dei disagi e degli aggi di emissione dei prestiti obbligazionari. Si segnala che, come illustrato successivamente, l'introduzione del criterio del costo ammortizzato sarebbe tuttavia contraria al principio della semplificazione a cui si ispira la Direttiva e che, da un punto di vista normativo, tale criterio non risulterebbe compreso tra quelli previsti dalla Dir. 2013/34/UE.

opportuno eliminare la previsione di non distribuibilità degli utili derivanti dai derivati non di copertura. In questa prospettiva e per analoghe motivazioni, appare opportuno rimuovere il vincolo alla non distribuibilità (per effetto di accantonamento a specifica riserva) degli "utili netti" relativi alle differenze di cambio imputate nel Conto economico.

(13) Il "costo ammortizzato" è l'ammontare a cui un'attività era stata valutata al momento della contabilizzazione iniziale, meno le variazioni finanziarie in linea capitale (rimborsi), più o meno l'ammortamento accumulato di ogni differenza tra l'ammontare iniziale e il valore nominale alla scadenza (calcolato con il metodo dell'interesse effettivo), meno qualsiasi svalutazione per perdita di valore o non incassabilità.

(14) Correttamente in sede di esame da parte delle Commissioni parlamentari è stata evidenziata l'opportunità di fare riferimento invece che al "collegio sindacale" al "soggetto incaricato della revisione legale dei conti" giacché non sempre il soggetto incaricato della revisione legale dei conti coincide con il collegio sindacale.

La modifica del trattamento contabile degli oneri pluriennali e dell'avviamento

Le lett. d) ed e), comma 8 dell'art. 6 del D.Lgs. modificano rispettivamente la disciplina degli oneri pluriennali e dell'avviamento, per coordinarla con le disposizioni di cui art. 12, par. 11, della Direttiva.

In particolare il Decreto Legislativo prevede che costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possano essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale (14). I costi di impianto e di ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e di ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

Per quanto riguarda l'avviamento viene previsto che possa essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale (15), se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella Nota integrativa deve essere fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento (16).

In merito si ricorda che tale norma della Direttiva dispone che le immobilizzazioni immateriali siano ammortizzate nel corso della loro vita utile e che - se in casi eccezionali in cui la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non può essere stima-

caricato della revisione legale dei conti" giacché non sempre il soggetto incaricato della revisione legale dei conti coincide con il collegio sindacale.

(15) Analogamente a quanto previsto per i costi di impianto e di ampliamento e per i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale, in sede di esame da parte delle Commissioni parlamentari è stata evidenziata l'opportunità di fare riferimento invece che al "collegio sindacale" al "soggetto incaricato della revisione legale dei conti" giacché non sempre il soggetto incaricato della revisione legale dei conti coincide con il collegio sindacale.

(16) Si rileva che l'esigenza di stimare la vita utile dell'avviamento e degli altri costi capitalizzabili può presentare la duplice criticità di rendere più oneroso il processo di redazione del bilancio di esercizio nonché può favorire il ritardo dell'imputazione nel Conto economico del c.d. *purchased goodwill*.

ta attendibilmente - essi debbano essere ammortizzati entro un termine massimo, fissato dagli Stati membri, che non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Nella Nota integrativa deve essere fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento. Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo dei costi di sviluppo e se detti costi non sono stati completamente ammortizzati, gli Stati membri devono prevedere che sia vietata ogni distribuzione degli utili, a meno che l'importo delle riserve disponibili per la distribuzione e degli utili portati a nuovo sia almeno pari a quello dei costi non ammortizzati. Se la legislazione nazionale autorizza l'iscrizione all'attivo dei costi di impianto e di ampliamento, questi devono essere ammortizzati entro un termine massimo di cinque anni. In tal caso gli Stati membri devono prescrivere che il comma 3 si applichi, *mutatis mutandis*, ai costi di impianto e di ampliamento. Sono previste deroghe per casi eccezionali, autorizzate dagli Stati membri; queste, corredate delle relative motivazioni, sono menzionate nella Nota integrativa.

Con riferimento a quanto sopra, in sede di esame dello schema di Decreto Legislativo è stata rappresentata l'opportunità di definire un criterio di valutazione per l'ammortamento dei beni immateriali potenzialmente a vita utile indefinita, quali - in particolare - il marchio, prevedendo a tale ultimo fine che l'ammortamento del marchio deve essere effettuata secondo la sua vita utile, ovvero, nei casi in cui sia impossibile determinarne la vita utile, che esso è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.

La modifica dell'iscrizione delle poste in valuta

La lett. h), comma 8 dell'art. 6, D.Lgs. riformula il n. 8 *bis* dell'art. 2426, al fine di chiarire esplicitamente che l'obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste soltanto per le poste aventi natura monetaria.

Le modifiche introdotte nello schema di Stato patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c.

Il comma 4, art. 6, D.Lgs. modifica le disposizioni dell'art. 2424 in ordine al contenuto dello Stato patrimoniale al fine di recepire gli effetti sulle voci dello Stato patrimoniale derivanti dalla nuova disciplina sugli strumenti finanziari derivati, sulle

azioni proprie e sulla capitalizzazione dei costi di sviluppo e si introducono specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti (le cosiddette "imprese sorelle").

Inoltre la lett. n), comma 4 dell'art. 6, D.Lgs. elimina le disposizioni relative ai conti d'ordine, recate dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile, la cui informativa - ai sensi della Direttiva - deve essere ora fornita nella Nota integrativa (art. 16, par. 1, lett. d, della Direttiva).

Si segnala che, con riferimento all'art. 6, comma 4, dello schema di D.Lgs., il quale modifica il comma 1 dell'art. 2424 c.c., relativamente allo schema dello Stato patrimoniale, era stata rappresentata l'opportunità di prevedere l'inserimento degli "strumenti finanziari derivati passivi" nella voce "Debiti", di cui alla lett. D) del passivo dello Stato patrimoniale, piuttosto che nella voce "Fondi per rischi ed oneri" di cui alla lett. B) del passivo del medesimo Stato patrimoniale, al fine di assicurare maggiore coerenza con le voci dell'attivo patrimoniale, nonché con i principi contabili internazionali.

Le modifiche introdotte nello schema di Conto economico di cui all'art. 2425 c.c.

Il comma 6 dell'art. 6 del D.Lgs. modifica in più punti l'art. 2425 c.c. sul contenuto del Conto economico, per recepire gli effetti sulle voci del Conto economico derivanti dalla nuova disciplina degli strumenti finanziari derivati (in particolare, integrazione dell'aggregato D), *Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie*) e reca l'abolizione dell'aggregato E) del Conto economico relativo alla separata indicazione dei proventi e degli oneri straordinari. Ne consegue che l'ultima voce del Conto economico risulterà essere la voce n. 21) Utile (perdite) dell'esercizio.

L'eliminazione delle voci relative a proventi e oneri aventi natura straordinaria (similmente a quanto previsto nei principi contabili internazionali IAS/IFRS) è temperata dalla necessità di fornire nella Nota integrativa l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Rispetto alla previgente IV e VII Direttiva CEE, il Legislatore comunitario sembra fornire elementi utili alla definizione di ordinarietà e di straordinarietà atteso che secondo la Dir. 2013/34/UE l'eccezionalità dell'entità o l'incidenza del ricavo o del costo costituiscono il parametro di

riferimento per la classificazione delle componenti di reddito (17).

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari derivati, si rileva che l'aggiunta delle voci con riferimento alla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati, nel Conto economico all'interno del raggruppamento D, intitolate alle "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie" appare condivisibile. Tuttavia, soprattutto in presenza di coperture dal rischio di cambio o di prezzo di *commodity*, gli utili/perdite sui derivati di copertura sarebbero iscritti in macroclassi differenti da quelle in cui sarebbero iscritte le perdite/utili sulle poste coperte. Per evitare questa incoerenza a livello di presentazione dei valori, in sede di esame dello schema di Decreto era stata rappresentata l'ipotesi di rendere utilizzabili le voci D.18 e D.19 del Conto economico solo per accogliere le variazioni di *fair value* degli strumenti derivati non di copertura, mentre le variazioni di *fair value* relative agli strumenti finanziari derivati di copertura di avverse variazioni di valore si dovrebbero imputare nelle medesime voci di Conto economico in cui vengono iscritte le variazioni di *fair value* delle poste coperte. Per esigenze di chiarezza, in Nota integrativa, si sarebbero dovuti indicare gli importi maturati sui derivati di copertura e sulle poste coperte imputati nelle medesime voci.

Le modifiche del contenuto della Nota integrativa

Il comma 2, lett. b), art. 6, D.Lgs. dispone, come accennato, che "Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione".

Il Decreto prevede poi che la Nota integrativa rechi l'indicazione dell'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; devono essere altresì distintamente indicati gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confron-

ti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime (lett. c, comma 9, art. 6 del Decreto).

Il comma 9 dell'art. 6, D.Lgs. interviene ulteriormente sul contenuto della Nota integrativa, disciplinata all'art. 2427 c.c., al fine di recepire le previsioni sulla struttura e sul contenuto della Nota integrativa contenute negli artt. 15, 16, 17 e 18 della Dir. 2013/34/UE. In particolare, la lett. a), comma 9, art. 6 dello schema di D.Lgs. elimina il richiamo ai costi di ricerca e pubblicità contenuto nel n. 3), art. 2427 c.c., trattandosi di costi non più capitalizzabili; rimane fermo il riferimento ai costi di sviluppo.

Le lettere b), d), h), comma 9, art. 6 dello schema di D.Lgs. eliminano alcuni riferimenti testuali, presenti nell'art. 2427, alla "significatività" o alla "rilevanza", dal momento che si tratta di valutazioni già ricomprese nel più generale principio di rilevanza (18).

La lett. c), comma 9, art. 6, D.Lgs. sostituisce il n. 9) dell'art. 2427, che nella formulazione vigente impone di evidenziare nella Nota integrativa gli impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale, le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime. Per effetto delle modifiche in esame, coerentemente alle previsioni della Direttiva in tema di informativa su impegni, garanzie e passività potenziali (art. 16, comma 1, lett. d, Dir. 2013/34/UE), si statuisce che la Nota integrativa indichi l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; si chiarisce che gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime, sono distintamente indicati.

Con la lett. e), comma 9, art. 6, D.Lgs. viene eliminata l'informativa sulla composizione delle voci straordinarie del Conto economico nella Nota integrativa. In sua sostituzione (secondo l'art. 16, comma 1, lett. f, della Direttiva), si richiede che la

(17) La Relazione ministeriale al D.Lgs. n. 127/1991 di attuazione in Italia della IV e della VII Dir. CEE evidenziava invece che la natura straordinaria non allude all'eccezionalità o anor-

malità dell'evento, bensì all'estraneità della fonte del provento o dell'onere all'attività ordinaria.

(18) Si veda il comma 2, art. 6, D.Lgs.

Nota integrativa fornisca - come in precedenza accennato - informazioni circa l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, a tal fine sostituendo il n. 13 del comma 1, art. 2427 c.c.

Con la lett. f), comma 9, art. 6 del Decreto si integrano le informazioni da fornire relativamente ai rapporti economici che possono intercorrere tra società, amministratori e sindaci. In particolare, si richiede che, oltre all'ammontare dei compensi, la Nota integrativa informi sulle anticipazioni e sui crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria; si introduce la previsione secondo cui nel medesimo documento contabile devono essere precisati il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, specificando il totale per ciascuna categoria.

La lett. g), comma 9, art. 6, D.Lgs. completa il novero delle informazioni da fornire sugli strumenti finanziari emessi dalla società, richiamando anche i *warrants* e le opzioni.

Con la lett. i), comma 9, art. 6, D.Lgs. si prevede che la Nota contenga nuove informazioni riguardanti: la natura e gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande e dell'insieme più piccolo di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo dove è disponibile la copia del bilancio consolidato; la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (nuovi numeri da 22 *quater* a 22 *septies*, comma 1, art. 2427 c.c.).

La lett. l), comma 9, art. 6, D.Lgs. aggiunge un comma all'art. 2427 c.c., prevedendo che le informazioni relative alle voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico siano presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico coerentemente a quanto previsto dai principi contabili nazionali ed internazionali (19).

Le modifiche del contenuto della Relazione sulla gestione

Il comma 11, art. 6, D.Lgs. interviene invece sul contenuto della Relazione sulla gestione, discipli-

nato dall'art. 2428 c.c., eliminando il riferimento all'informativa sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (prevista attualmente nel comma 3, n. 5), art. 2428 c.c.), in attuazione delle modificazioni apportate dalla Direttiva (art. 19), ai sensi delle quali tale informazione è previsto sia compresa nell'ambito della Nota integrativa (art. 2427, comma 1, nuovo n. 22 *quater*, c.c.).

Le modifiche alla redazione del bilancio in forma abbreviata e l'introduzione del bilancio in forma semplificata per le microimprese

Il comma 12, art. 6, D.Lgs. n. 139/2015 apporta alcune modifiche alla disciplina della redazione del bilancio in forma abbreviata di cui all'art. 2435 *bis* c.c. mentre il comma 13, art. 6 del Decreto introduce nel Codice Civile un nuovo art. 2435 *ter*, dedicato - come in precedenza accennato - alla redazione del bilancio da parte delle micro-imprese. Ai fini delle semplificazioni previste per la redazione del bilancio delle micro-imprese sono considerate tali le società di cui all'art. 2435 *bis* c.c. che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 175.000;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario; dalla redazione della Nota integrativa quando in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427, nn. 9) e 16) e dalla redazione della Relazione sulla gestione quando in calce allo Stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428; ulteriormente, non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 2423 e al numero 11 *bis* del comma 1, art. 2426.

Si segnala che, in sede di esame dello schema di Decreto Legislativo da parte delle Commissioni parlamentari, era stata rappresentata l'opportunità di adeguare la definizione di piccole e medie imprese contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. *w-quater*.1), del testo unico delle disposizioni in materia

(19) Si segnala che, in sede di esame dello schema di D.Lgs. da parte delle Commissioni parlamentari, era stato sug-

gerito di introdurre maggiori semplificazioni all'art. 2427 c.c. relativamente al contenuto della Nota integrativa.

di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, considerato che le società le quali chiedono di essere ammesse alla quotazione, oltre a non poter calcolare la capitalizzazione media di mercato possono, se di recente costituzione, non avere ancora un bilancio approvato da cui desumere il fatturato. Ulteriormente, in sede di esame dello schema del Decreto da parte delle Commissioni parlamentari era stato auspicato di rivedere le disposizioni concernenti il bilancio delle micro-imprese e delle piccole imprese, di cui all'art. 2435 *ter* - come modificato dal comma 13 dell'art. 6 dello schema di D.Lgs. - in quanto, pur partendo dall'idea che tali realtà debbano poter fruire di semplificazioni, è inevitabile notare che molte delle semplificazioni introdotte appaiono eccessive e rischierebbero di rendere praticamente nulla la funzione informativa del bilancio (20).

L'analisi delle modifiche alla redazione del bilancio consolidato di gruppo

L'art. 7 del D.Lgs. n. 139/2015 apporta modificazioni alla disciplina del bilancio consolidato contenuta nel D.Lgs. n. 127 del 1991, il quale ha recepito le Direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati (ora abrogate dalla Dir. 2013/34/UE), volte a dare un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico delle società attraverso i conti annuali.

Per quanto riguarda la disciplina della redazione del bilancio consolidato di gruppo, il comma 1, art. 7, D.Lgs. n. 139/2015, alle lettere a) e b) modifica in primo luogo l'art. 27 del D.Lgs. n. 127 del 1991, concernente i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, elevando la misura delle soglie quantitative al superamento delle quali sorge l'obbligo di consolidamento, da 17,5 a 20 milioni di euro per quanto riguarda il totale degli attivi degli stati patrimoniali e da 35 a 40 milioni di euro per il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, fermo restando il numero di 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Tali nuovi limiti corrispondono a quelli previsti per definire le grandi imprese ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva.

(20) In particolare, le disposizioni sul contenuto della Nota integrativa solo formalmente sarebbero in grado di produrre una riduzione di oneri amministrativi, poiché le informazioni che possono non essere richieste sono per lo più note a chi prepara il bilancio. Ulteriore aspetto riguarda la mancata indi-

ca la lett. d), comma 1, art. 7 del Decreto n. 139/2015 aggiunge al comma 3 bis dell'art. 27 del D.Lgs. n. 127 del 1991 un altro caso di esonero dal consolidamento in attuazione del disposto dell'art. 23, par. 10, della Direttiva. La controllante non è infatti tenuta a redigere il bilancio consolidato qualora le controllate siano tutte escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 127 del 1991, il quale esclude le imprese controllate dagli obblighi di consolidamento quando:

- l'inclusione sarebbe irrilevante ai fini della chiarezza e rappresentatività del bilancio;
- l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;
- in casi eccezionali, (secondo la modifica introdotta dal comma 2, art. 7 del Decreto) non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
- le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

La lett. e), comma 1, art. 7 del D.Lgs. interviene su una delle condizioni richieste dal comma 4, lett. a), dell'art. 27, D.Lgs. n. 127 del 1991 per poter esonerare una controllata dalla redazione del bilancio consolidato: a tal fine il bilancio consolidato della controllante deve essere redatto e sottoposto a controllo non solo in base al diritto interno o al diritto di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ma anche in conformità ai principi contabili internazionali adottati nell'Unione Europea. Viene così recepita la precisazione contenuta nell'art. 23, par. 8, Dir. n. 2013/34/UE.

Il comma 2, art. 7, D.Lgs. interviene su uno dei casi di esclusione dal consolidamento previsti dall'art. 28 D.Lgs. n. 127 del 1991: viene precisato, in particolare, che in casi eccezionali l'esclusione avviene quando non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni.

Le modifiche apportate al D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38

L'art. 9, D.Lgs. n. 139/2015 apporta modifiche al D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, recante *Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali*; in particolare, viene modificato l'ambi-

cazione di elementi fondamentali per la valutazione dell'azienda ai fini dell'accesso al credito e, in termini più generali, della trasparenza, presupposto necessario per una valutazione reale del profilo di rischio dell'attività produttiva.

to di applicazione del D.Lgs. n. 38/2005. Si segnala che in sede di esame dello schema di Decreto Legislativo da parte delle Commissioni parlamentari è stata rappresentata l'opportunità di estendere la possibilità di redigere il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 *bis* c.c. e che siano tenute alla redazione del bilancio consolidato, oppure che siano incluse in un bilancio consolidato di società che devono redigerlo in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, eliminando i riferimenti all'esclusione di queste ultime presenti nell'art. 2, comma 1, lett. e) ed f), D.Lgs. n. 38 del 2005. Ulteriormente, con riferimento all'art. 9, comma 1, lett. a), dello schema di D.Lgs., che modifica l'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 38 del 2005, relativamente all'individuazione dei nuovi soggetti tenuti a redigere il bilancio, su base individuale e su base consolidata, secondo i principi contabili IAS/IFRS, è stata segnalata l'opportunità di integrare la predetta lett. c) nel senso di escludere dall'elenco indicato dalla medesima lett. c) le *holding* assicurative che detengano anche il controllo di un gruppo bancario o di una società bancaria, al fine di evitare il rischio che tali *holding* siano assoggettate contestualmente all'obbligo di redigere un bilancio bancario e un bilancio assicurativo.

Da ultimo, era stata evidenziata l'opportunità dell'attrazione nel bilancio consolidato di una società per azioni o a responsabilità limitata delle sole società nelle quali la consolidante abbia una partecipazione al capitale tale da attribuirle un'influenza dominante al fine di ridurre le possibili aree di incertezza, attesa la sempre maggiore diffusione dello svolgimento dell'attività di direzione e coordinamento di un'impresa su un'altra (21).

(21) Il Decreto Legislativo nel modificare, all'art. 7, il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 mantiene infatti immutata la definizione di imprese controllate a fronte della opzione, prevista dal par. 2 dell'art. 22 della Direttiva, di obbligatorietà della redazione del bilancio consolidato in presenza di influenza dominante di un'impresa su un'altra anche in assenza di un rapporto partecipativo.

(22) Sono stati resi pubblici, in particolare, i documenti elaborati da Assonime e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili rispettivamente del 1° luglio 2015 e del 13 luglio 2015.

(23) Come anche evidenziato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, che in sede di analisi del principio della prevalenza della sostanza sulla forma e, in particolare, avuto riguardo al trattamento contabile del *leasing* finanziario, ha rilevato che l'attuale prassi contabile risulta palesemente in contrasto con il principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma, per rendere tale trattamento compatibile con il

Prime considerazioni sul recepimento in Italia della Dir. 2013/34/UE

Come accennato in precedenza, non poche richieste di modifica allo schema di Decreto Legislativo sono pervenute sia da parte delle Commissioni parlamentari competenti sia da parte di altre istituzioni (22) anche in relazione alle modalità con le quali gli altri Stati Membri stanno procedendo al recepimento della stessa.

Di particolare rilevanza appare l'eliminazione dell'introduzione del criterio del costo ammortizzato nell'art. 2426 c.c. Tale criterio risulta infatti in netto contrasto con le finalità informative del bilancio di esercizio delle piccole e medie imprese (che rappresentano il principale *target* di riferimento della Dir. 2013/34/UE). Dubbi inoltre si registrano in merito all'effettivo miglioramento della qualità delle informazioni fornite in conseguenza dell'applicazione di tale criterio.

Sempre per quanto riguarda i criteri di valutazione, si sarebbe dovuta finalmente esplicitare l'introduzione della rilevazione contabile del contratto di *leasing* finanziario secondo il criterio finanziario così come previsto dai principi contabili internazionali anche al fine di dare concreta attuazione al principio della prevalenza della sostanza economica rispetto alla forma giuridica dei contratti e delle operazioni (23): con riferimento all'art. 6, comma 9, D.Lgs., la richiesta di abrogare l'art. 2427, comma 1, n. 22), c.c., relativo alle informazioni relative ad operazioni di locazione finanziaria che devono essere fornite nella Nota integrativa formulata in sede di esame dello schema di Decreto da parte delle Commissioni parlamentari, in considerazione della nuova impostazione connessa con il principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma, sembrava costituire - indirettamente - una importante richiesta formulata al Governo in tal senso.

principio in parola, sarebbe sufficiente prevedere all'art. 2424 la separata indicazione delle sole immobilizzazioni concesse in *leasing* ed eliminare il riferimento alla rappresentazione dei contratti di *leasing* finanziario con il cd. "metodo finanziario" nella Nota integrativa (art. 2427, n. 22). In termini analoghi, l'Assirevi sottolinea che "In applicazione delle disposizioni previste all'art. 2423 *bis*, punto 1 *bis*) (la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto) le operazioni di locazione finanziaria devono essere rilevate in bilancio secondo il cosiddetto "metodo finanziario". Pertanto, poiché il punto 22 [della Nota integrativa] richiede le informazioni aggiuntive in Nota integrativa nel presupposto che negli schemi di bilancio le operazioni di locazione finanziaria siano rilevate con il metodo patrimoniale, si propone di rimuovere l'intero punto 22) dalla Nota integrativa"; cfr. Assirevi, risposta alla consultazione pubblica, 13-24 aprile 2015.

Per quanto riguarda il contenuto della Nota integrativa, si sottolinea come potrebbero risultare potenziali sovrapposizioni nell'ambito della informativa prevista nell'art. 2427, nn. 9 e 22 *ter* conseguentemente all'eliminazione dei conti d'ordine in calce allo Stato patrimoniale. Sarebbe, quindi, possibile riportare nel n. 22 *ter* dell'art. 2427 c.c. la previsione di indicare la natura e l'obiettivo economico degli accordi fuori bilancio diversi da quelli indicati al n. 9. Analogamente, avuto riguardo al n. 23 dell'art. 2427 c.c. che dispone, in linea con il dettato della Direttiva, che la Nota integrativa riporti "la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio", si rileva che è stato osservato che sarebbe stato opportuno specificare che trattasi di eventi di cui non si è tenuto conto per la predisposizione dell'esercizio in chiusura in quanto non di competenza. Gli eventi successivi di cui tener conto nella redazione sono, infatti, già richiamati nell'art. 2423 *bis*, comma 4, c.c. L'informativa degli eventi successivi di competenza è fornita nelle pertinenti sezioni della Nota integrativa (24).

Per quanto riguarda invece la redazione del bilancio consolidato - da un lato - rammentando che l'articolo 37 della Dir. 2013/34 attribuisce agli Stati membri la facoltà di escludere le imprese figlie dagli obblighi in tema di contenuto, revisione e pubblicità nonché in tema di relazione di gestione relativi al bilancio d'esercizio purché ricorrano una serie di condizioni (tra cui: impresa madre soggetta a legislazione Stato membro; accordo unanime dei soci; garanzia dell'impresa madre sugli impegni assunti dall'impresa figlia; inclusione nel consolidato; pubblicità da parte dell'impresa figlia del consolidato della madre), si evidenzia come sia stata sottolineata l'opportunità di disciplinare tale possibilità al fine di semplificare la disciplina in materia contabile, che consentirebbe un aggiornamento del modello organizzativo dei gruppi con risparmi dei costi e di adempimenti, senza determinare significativi pregiudizi degli interessi dei terzi (essendo le obbligazioni verso questi ultimi direttamente garantite dall'impresa madre), né degli interessi dei

soci che sono tenuti per ogni esercizio ad esprimere il loro consenso all'esenzione (25); dall'altro, è stato proposto di escludere espressamente le imprese che risultano controllate solo attraverso vincoli di natura contrattuale in assenza di un rapporto partecipativo. Il consolidamento di imprese su cui si esercita una direzione unitaria in assenza di un vincolo partecipativo è infatti previsto espressamente dal par. 2), art. 22, della Dir. 2013/34/UE. Il principio per cui l'inclusione nei conti consolidati dovrebbe fondarsi su dati formali valutabili *ex ante* e stabili nel tempo potrebbe far preferire una soluzione che circoscriva l'area delle società controllate solo a quelle società su cui insistono rapporti partecipativi. Dovrebbe essere quindi adottata una formula di società controllate in base alla quale l'elemento qualificante dell'attrazione nel bilancio consolidato è - comunque - rappresentato dall'esistenza di un rapporto partecipativo. Per tali ragioni è stato proposto di modificare l'art. 26, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, integrando la nozione di impresa controllata con la specificazione della sussistenza di un rapporto partecipativo (26).

In sede di revisione del contenuto dello schema di Decreto Legislativo trasmesso dal Governo sarebbe stato opportuno considerare le seguenti possibili modifiche alla attuale disciplina relativa alla redazione dei bilanci:

- abolizione della voce "Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" all'attivo dello Stato patrimoniale coerentemente a quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e a quanto previsto dall'art. 10 della Dir. 2013/34/UE;
- eliminazione della possibilità di capitalizzare i costi di impianto e di ampliamento coerentemente a quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e a quanto previsto dall'art. 10 della Dir. 2013/34/UE;
- eliminazione del criterio c.d. "LIFO" coerentemente a quanto previsto dai principi contabili internazionali;
- miglioramento della coerenza espositiva dell'ordine di elencazione delle diverse tipologie di riserve del Patrimonio netto nello schema di Stato patrimoniale;

(24) Si veda CNDCEC, documento 13 luglio 2015, 9.

(25) Si veda Assonime, documento 1° luglio 2015, 14. Per le società controllate che presentano i predetti requisiti, la pubblicazione del bilancio, al fine della distribuzione degli utili e delle misure inerenti il capitale, dovrebbe essere sostituita dalla pubblicazione di un documento, redatto dagli amministratori, il quale: indichi il risultato del Conto economico dell'esercizio e la sua destinazione; attesti l'insussistenza dei presupposti

per l'adozione di misure a tutela del capitale.

(26) Si veda Assonime, documento 1° luglio 2015, 16. Con riferimento alle problematiche relative alla delimitazione del controllo societario e all'analisi del concetto di influenza dominante ad esso collegato si veda G. Mollo - D. Montesanto, // *controllo societario nel Testo unico della finanza*, Quaderni Giuridici Consob, n. 8, giugno 2015.

- indicazione del debito per il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato (TFR) tra i debiti dello Stato patrimoniale con conseguente eliminazione della lettera C) dello schema di Stato patrimoniale - passivo;
- classificazione degli strumenti finanziari derivati passivi tra i debiti dello Stato patrimoniale e non tra i fondi per rischi ed oneri;
- estensione dell'impossibilità dell'utilizzo delle riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata nel computo del patrimonio netto anche per le società a responsabilità limitata;
- numerazione progressiva delle voci all'interno dello schema dello Stato patrimoniale e del Conto economico e semplificazioni nell'elencazione delle

- voci e dei raggruppamenti nei prospetti di Stato patrimoniale e di Conto economico;
- numerazione progressiva del contenuto dell'art. 2427 c.c. e del contenuto dell'art. 2428 c.c.,
- razionalizzazione delle informazioni che devono essere fornite nella Nota integrativa relativamente agli strumenti finanziari derivati;
- introduzione del prospetto delle variazioni delle poste del patrimonio netto quale documento formante il bilancio di esercizio, coerentemente a quanto previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e a quanto previsto dall'art. 4, par. 1, Dir. 2013/34/UE;
- inserimento nella Relazione sulla gestione delle informazioni di carattere non contabile e delle informazioni sulla diversità, così come previsto dalla Dir. 2014/95/UE (27) che dovrà essere recepita nel nostro Paese entro il 6 dicembre 2016.

(27) L'art. 1 della Dir. 2014/95/UE, prevede l'integrazione delle informazioni da fornire da parte di talune tipologie di imprese nella Relazione sulla gestione (disciplinata dall'art. 19 della Dir. 2013/34/UE) o l'indicazione delle stesse in un documento separato. In particolare, l'articolo in esame aggiunge alla Dir. 2013/34/UE l'art. 19 *bis*, concernente la 'Dichiarazione di carattere non finanziario', in cui si prevede l'obbligo in capo alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500, di includere nella Relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:

- una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa;
- una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;

- il risultato di tali politiche;

- i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa;

- gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.

L'art. 1 modifica inoltre, ampliandolo, il contenuto obbligatorio della relazione sul governo societario previsto dall'art. 20 della Dir. 2013/34/UE. Tale relazione dovrà contenere una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall'impresa relativamente ad aspetti quali,

ad esempio, l'età, il sesso, o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. In caso di mancata applicazione di tale tipologia di politica, la dichiarazione deve contenere una spiegazione del motivo di tale scelta. Ulteriormente, viene previsto che i revisori legali o l'impresa di revisione contabile esprimano il proprio giudizio riguardo alle informazioni approntate e verifichino che le stesse siano state fornite; gli Stati membri possono comunque esentare gli enti di interesse pubblico che abbiano emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, dall'applicazione dei nuovi obblighi, salvo che tali imprese abbiano emesso azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, a norma dell'art. 4, par. 1, punto 15, Dir. 2004/39/CE.

La Dir. 2014/95/UE richiede, similmente a quanto previsto per l'informativa relativa alla singola impresa, informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva anche a livello consolidato. A tal fine, il medesimo art. 1 della Direttiva in esame aggiunge l'art. 29 *bis* alla Dir. 2013/34/UE, in tema di 'Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario', che obbliga gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, alla data di chiusura del bilancio, presentino, su base consolidata, un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500, di includere nella relazione consolidata sulla gestione una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario contenente informazioni analoghe a quelle richieste alla singola impresa e sopra richiamate.

Si segnala che la Dir. 2014/95/UE è inserita nell'Allegato B della L. 9 luglio 2015, n. 114, *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014*, pubblicata sulla G.U. n.176 del 31 luglio 2015.